

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 411
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - Bimestri dal VI al X - Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *"Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE"* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *"posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti"* ovvero di *"fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto"*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *"Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE" e 138 del 18/05/2021 "Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla*

- Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;*
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “*Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)*”;
 - DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “*Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;*
 - DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “*Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;*
 - DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “*Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.*

Con DD n. 217 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto “*Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce – Ricognizione posti residui*”, si è preso atto della assenza di istanze nei bimestri di riferimento procedendo alla ricognizione dei posti residui dopo la scadenza del V bimestre.

In particolare si prevedeva che:

“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

“Per i distretti in esubero

Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

*In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre*

strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”

Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”

Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI - X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;

6. *Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."*

Tenuto conto anche dei predetti criteri si procedeva all'assegnazione dei posti disponibili nella provincia di Lecce.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del V bimestre ulteriori **46** posti così ridistribuiti:

n. 14 pl nel DSS di Campi Salentina;

n. 3 pl nel DSS di Casarano;

n.10 pl nel DSS di Galatina;

n.9 pl nel DSS di Maglie;

n. 8 pl nel DSS di Martano;

n. 2 pl nel DSS di Nardo'.

In merito al computo dei bimestri con la DD 217 del 20.07.2021 era stato chiarito che

"Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il "bimestre" (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno ("utile", al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del "bimestre.

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020".

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al decimo è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE PROT. 7543 DEL 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X

Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017, dell'art. 9 del RR 4/2019 per Rsa disabili:

Ricadenti nei distretti Carenti:

1. DSS MAGLIE_ Comune di Castrignano de Greci: Aza srl (Via Pappo snc) istanza per n. 60 posti letto di Rsa disabili di tipo A pervenuta in data 24/05/2021 (VIII bimestre);
2. DSS CASARANO_ Comune di Matino: Amici di Nico Onlus (Via Campania n.6) istanza per ampliamento di n.4 posti letto di Rsa disabili di tipo A pervenuta in data 28/07/2021 (IX bimestre);
3. DSS NARDO'_ Comune di Nardo': Comune di Nardo' (Via Generale Cantore snc) istanza per n. 18 posti letto di Rsa disabili pervenuta in data 21/10/2021 (X bimestre);

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:

- I. approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l'elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 15);
- II. dare atto che in tutta la Provincia di Lecce nei bimestri dal VI al X non sono pervenute istanze ricadenti nei Dss in esubero;
- III. approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso **un termine perentorio di 10 giorni** dalla notifica per l'integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza;
- V. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- VI. stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Rsa disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- I. di approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l'elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 15);
- II. di dare atto che in tutta la Provincia di Lecce nei bimestri dal VI al X non sono pervenute istanze ricadenti nei Dss in esubero;
- III. di approvare le schede di valutazione allegate al presente provvedimento che non saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno notificate ai soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- IV. di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso **un termine perentorio di 10 giorni** dalla notifica per l'integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza;
- V. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- VI. di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Rsa disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;

- di notificare il presente provvedimento:

- a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni e presenti negli allegati al presente provvedimento;
- ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di compatibilità al fabbisogno regionale
- a tutti i soggetti giuridici ai quali l'istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim della Sezione SGO

(Nicola Lopane)

